



LEGA PRO

COMUNICATO N. 58/DIV – 3 FEBBRAIO 2026

58/306

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 30 E 31 GENNAIO E DEL 1 E 2 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 e 31 Gennaio e il 1 e 2 Febbraio 2026

5^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
GIANA ERMINIO
INTER U23
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO

TRIESTINA 4-1
ALBINOLEFFE 0-1
VIRTUS VERONA 1-0
UNION BRESCIA 0-2
PERGOLETTESE 1-1
LUMEZZANE 1-2
L.R. VICENZA 0-4
NOVARA 1-0
ALCIONE MILANO 1-0
LECCO 1-1

GIRONE B

ASCOLI
BRA
CAMPOBASSO
CARPI
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
PIANESE
TERNANA
RIPOSA: FORLÌ

LIVORNO 3-1
GUBBIO 1-0
PONTEDERA 3-2
SAMBENEDETTESE 0-0
AREZZO 0-0
PINETO 1-0
RAVENNA 1-1
VIS PESARO 1-2
TORRES 0-2

GIRONE C

ATALANTA U23
AZ PICERNO
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
MONOPOLI
SALERNITANA
SIRACUSA
SORRENTO
TRAPANI

BENEVENTO 3-4
POTENZA 2-0
CASARANO 1-1
CASERTANA 3-1
AUDACE CERIGNOLA 1-3
LATINA 1-0
GIUGLIANO 1-1
CROTONE 1-3
CATANIA 3-1
TEAM ALTAMURA 0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 30 E 31 GENNAIO E DEL 1 E 2 FEBBRAIO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, AREZZO, CARPI, CATANIA CAVESE, CROTONE, FOGGIA, GUIDONIA MONTECELIO, GIANA ERMINIO, GUBBIO, PERUGIA, MONOPOLI, NOVARA, PRO VERCELLI, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TRENTO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA

A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori della squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell'aver lanciato, a fine gara:

1. una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo durante l'intervista all'allenatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la riprovevolezza delle condotte sub A) e sub B) n. 3, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (pluri-recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:

1. dall'inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato;

2. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIS PESARO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato le porte dei servizi igienici loro riservati nell'aver applicato adesivi sulle stesse.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i

modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

SIRACUSA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa il 50% dei 943 presenti), intonato, all'85° e all'89° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte, nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per venti volte.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

RAVENNA per avere, i suoi sostenitori (80% circa dei 275 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 68° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 FEBBRAIO 2026**

TUROTTI SANDRO

(PRO PATRIA)

per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, dapprima protestava veementemente nei suoi confronti e, quindi, invitato alla calma, continuava a protestare platealmente, compiendo un gesto offensivo per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG TUROTTI).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **17 FEBBRAIO 2026**

PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 FEBBRAIO 2026**

PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **10 FEBBRAIO 2026**

PAGNOTTA ORLANDO (SALERINITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell'effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica, avvicinandosi all'area di revisione FVS e, dopo essere stato richiamato, tornava nuovamente nell'area di revisione, interferendo con l'operato arbitrale e mostrando sul proprio tablet le immagini dell'azione oggetto di revisione, mentre l'Arbitro e il IV Ufficiale stavano effettuando la revisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

POMINI ALBERTO (LUMEZZANE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veemente nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARONICA SALVATORE (TRAPANI)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO)
CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SQUASSONI ALESSIO (LUMEZZANE)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BARTOLACCI GIOVANNI (PINETO)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del dell'Arbitro e del IV Ufficiale e, in quanto, in occasione di una revisione FVS:

1. usciva dall'area tecnica, avvicinandosi al monitor, protestando nei loro confronti per contestarne l'operato;
2. terminata la revisione, si allontanava dal recinto di gioco, entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi senza autorizzazione e veniva richiamato in campo dai suoi collaboratori, con la successiva adozione del provvedimento di espulsione.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

COPPOLA GIANLUCA (TRAPANI)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MONTICCILO ALESSANDRO (BENEVENTO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall'area tecnica per protestare platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NESPOLA MANFREDI FRANCESCO (PIANESE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo una revisione FVS, si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARENCO FILIPPO (LATINA)

per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BERTOLI MARCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria si avvicinava all'Arbitro e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte dal calciatore al termine della gara.

SCHIRONE LUCA (PINETO)

per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).

DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDOLFO FRANCESCO

(CASARANO)

SACO COLI

(CASERTANA)

BELLINI LEONARDO

(PIANESE)

SCARINGI MATTIA

(RAVENNA)

NUNZIATINI FRANCESCO

(TORRES)

LAMESTA ALESSANDRO

(UNION BRESCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MICELI MIRKO

(CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIGHT KEVIN	(ALCIONE MILANO)
VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(CAMPOBASSO)
CELIENTO DANIELE	(CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE	(CASARANO)
REDOLFI ALEX	(CITTADELLA)
BURRAI SALVATORE	(DOLOMITI BELLUNESI)
FIORDILINO ANTONIOLUCA	(INTER U23)
PICCININI STEFANO	(MONOPOLI)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
SUSSI CHRISTIAN	(PIANESE)
MASI ALBERTO	(PRO PATRIA)
LONGOBARDI GIANLUCA	(SALERINITANA)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
----------------------------	----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GUADAGNI GIUSEPPE	(AZ PICERNO)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO	(CASERTANA)
CAPORALE ALESSANDRO	(COSENZA)
NOVELLA MATTIA	(CROTONE)
RIZZO FRANCESCO	(FOGGIA)
HRAIECH SABER	(GUBBIO)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
KIRWAN NIKO	(TRAPANI)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)
PATANE' NICOLA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
----------------	---------

AMMONIZIONE (VII INFR)

CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
D'ANDREA FILIPPO	(PINETO)
PACCIARDI FEDERICO	(SIRACUSA)
SOLCIA DANIELE	(SORRENTO)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)

ZARPELLON LEONARDO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

EKLU SHAKA MAWULI
FIGOLI MATTEO
CHIRICO' COSIMO
D'ALENA ANTONIO
LORENZINI FILIPPO
VITALI PABLO
EL BOUCHATAOUI ACHRAF
IOTTI ILARIO

(AREZZO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CASARANO)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (III INFR)

NIOLETTI MANUEL
MISITANO GIULIO
PIEROZZI EDOARDO
GANI ELIA
AWUA THEOPHILUS
BA RACINE
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
TOMMASINI CHRISTIAN
CALDORE MARCO
GRECO STEFANO
SAVIO FEDERICO
CALCAGNI RICCARDO
GOBBI FRANCESCO
CARECCIA SAMUELE
GORELLI MATTEO
MARTEY CLAUDIO MAMAH
CAPONI ANDREA
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
BURRUANO ANGELO
RIVIERA CORRADO
ACHIK ISMAIL
POTENZA ANTONIO
MORETTI ANDREA

(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CAVESE)
(COSENZA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ASTROLOGO ANDREA
BARBA BENEDETTO
LANZI EDDY
DAMIANI SAMUELE
BERGONZI FEDERICO
DI TOMMASO LEONARDO
RENZETTI DAVIDE
CAJAZZO ISMAEL TOM DOMINIQUE
ANASTASIA EMANUELE
RABBI SIMONE
AGOSTI LOUIS
MINELLI ALESSANDRO
RENDA FEDERICO

(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRA)
(CASARANO)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)

ZAPPELLA DAVIDE
PUCZKA DAVID
MARRONE LUCA
LUPERINI GREGORIO
FILIGHEDDU STEFANO
FROSALI JACOPO
DEL SORBO LUDOVICO
CURCIO ALESSIO
ESPOSITO MATTIA
ZECCA GIACOMO
NICASTRO FRANCESCO

(GUIDONIA MONTECELIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PRO PATRIA)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIKO SEVO
FRANCO DANIELE
VETTOREL THOMAS
PITTINO TOMMASO
CANNISTRA PAOLO
AGBONIFO RICHI
DAVID ANTONIO
BASILI DAMIANO
FURNO CRISTIANO
EKUBAN JOSEPH ANSAH
BRANCOLINI FEDERICO
CORALLO CLARENCE

(ALBINOLEFFE)
(AZ PICERNO)
(COSENZA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GIANA ERMINIO)
(INTER U23)
(INTER U23)
(LECCO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SALERINITANA)
(TRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 3 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani